



## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 406 del 6 dicembre 2016.

“Approvazione disegno di legge: ' Sistema di Certificazione Regionale”.

#### La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, articolo 86;

VISTO il D.P.Reg. 1 ottobre 2015, n. 25;

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

VISTO il Decreto del Dirigente generale dell'istruzione e della formazione professionale 23 settembre 2016, n. 5586 e successivi provvedimenti attuativi;





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

VISTO il disegno di legge recante: “Sistema di Certificazione Regionale”,  
predisposto dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione  
professionale (Allegato “A”);

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge con in calce il parere  
favorevole reso dal Ragioniere generale della Regione;

SU proposta dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione  
professionale,

**D E L I B E R A**

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante:  
“Sistema di Certificazione Regionale”, con in calce il parere favorevole reso  
dal Ragioniere generale della Regione, nel testo che, unitamente alla relazione  
illustrativa costituisce allegato “A” alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

JT

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI

*Sistema di Certificazione Regionale*

RELAZIONE

Onorevoli colleghi,

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, la Regione Siciliana individua il percorso normativo e gli atti necessari all'istituzione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze (SRC), in attuazione del Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, che stabilisce le norme generali, i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze.

L'istituzione del SRC è funzionale al soddisfacimento della condizionalità ex ante 10.3 "Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE" relativa al PO FSE 2014-2020, in base alla quale, tra gli altri adempimenti, la Regione deve dotarsi di un sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

La Regione Siciliana con Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016 ha adottato il Repertorio delle qualificazioni, a seguito di stipula di specifiche convenzioni e protocolli di intesa fra la Regione Siciliana e la Regione Piemonte. Con l'istituzione del SRC la regione assolve alle specifiche richieste della condizionalità ex ante da soddisfare entro il 31.12.2016.

Il Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze (SRC) comprende i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini, favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. Tali servizi sono definiti dalla Regione Siciliana in conformità alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni ed agli standard di servizio previsti nel citato D. Lgs 13/2013 e nelle conseguenti norme secondarie di attuazione.

La Regione Siciliana, con decreto del Presidente della Giunta Regionale emanato su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, definisce le caratteristiche generali del Sistema di



IL SEGRETARIO

Certificazione Regionale e le linee guida per la sua implementazione.

Le competenze oggetto di individuazione, validazione e certificazione, sono definibili come *la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale* (D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera e).

Le competenze oggetto di individuazione, validazione e certificazione possono essere frutto di apprendimento formale, non formale, informale.

L'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; (D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera b).

L'apprendimento non formale, è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, si realizza al di fuori dei contesti di apprendimento formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; (D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera c).

L'apprendimento informale si realizza, anche a prescindere da una scelta intenzionale, nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; (D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera d).

Attraverso l'individuazione e validazione delle competenze si perviene al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione (D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera i).

Attraverso la certificazione delle competenze si perviene al formale riconoscimento, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato (D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera l).

La Regione Siciliana, nel definire il SRC, opera nell'ambito delle proprie funzioni, in quanto <<ente pubblico titolare>>, ai sensi del D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera f, della regolamentazione dell'individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite a *qualificazioni* rilasciate nel proprio ambito di titolarità.

Il SRC assume come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali le qualificazioni comprese nel *Repertorio regionale delle qualificazioni* adottato in applicazione della



IL SEGRETARIO

LR 8 del 17 maggio 2016, "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie".

La Regione Siciliana individua gli <<enti titolati>> all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; gli <<enti titolati>> sono soggetti in possesso di caratteristiche rispondenti a quanto previsto dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni. In particolare gli <<enti titolati>> assicurano il coinvolgimento nell'erogazione dei servizi di personale in possesso di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa (D. Lgs. 13/2013, articolo 7, comma 1, lettera c).

La Regione Siciliana, in quanto <<ente pubblico titolare>>, regola il SRC nel rispetto delle norme generali definite nel D.Lgs 13/2013 a proposito del *Sistema nazionale di certificazione delle competenze* (art. 3) e dei livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio relativi al *processo* (art.5), all' *attestazione* (art. 6) ed al *sistema* (art. 7).

La Regione Siciliana intende esplicitare gli aspetti operativi del SRC in due distinti atti:


- un atto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, dedicato alla procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale ed all'individuazione degli enti titolati all'erogazione del servizio,
- un atto dell'Assessore regionale per il lavoro, dedicato alle modalità di attuazione dei servizi di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale ed all'individuazione degli enti titolati all'erogazione dei servizi.

Tra gli <<enti titolati>> individuati dall'Assessore regionale per il lavoro sono compresi i Centri per l'Impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni e che si potranno avvalere, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni Enti Locali in materia.

Con l'articolo 2 si mira ad introdurre nel contesto delle attività formative svolte dai soggetti accreditati utilizzando benefici finanziari di provenienza regionale garanzie occupazionali ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al decreto del Dirigente Generale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5586 del 23/09/2016 e successivi provvedimenti attuativi. Si tratta di modelli operativi già noti in altri contesti (le cc.dd. Clausole Cambio appalto, previste in alcuni CCNL) che talvolta trovano eco anche negli appalti pubblici" (così l'art.29, comma 3, del d.lgs. 276/2003, ma altrettanto rilevanti sono la generale previsione dell'art.69, comma 1, del d. lgs. 163/2006 e quella dell'art.63, comma 4, del d.lgs. 112/1999).

La finalità è, dunque, di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi formatori già impiegati nelle precedenti tornate formative, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), solo se si contempera con l'organigramma dell'ente accreditato subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall'art. 41 Cost.

Si rappresenta che la mancata approvazione delle disposizioni del presente disegno di



IL SEGRETARIO

legge entro il 31/12/2016 comporta il blocco della spesa a valere sulle risorse del FSE 2014/2020

L'articolo 3: E' previsto che dalle disposizioni di cui al presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *Sistema di Certificazione Regionale*

1. La Regione Siciliana, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini, favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.
2. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle conseguenti norme secondarie di attuazione, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2), comma 1, della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente della Giunta Regionale emanato su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione Regionale e le linee guida per la sua implementazione.
3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione. Il Sistema di certificazione regionale assume come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione della LR 8 del 17 maggio 2016.
4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale individua gli enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.
5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, definisce le modalità di attuazione e individua gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno inclusi i Centri per l'Impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.
6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni Enti Locali in materia.



IL SEGRETARIO

Art. 2.

*Continuità occupazionale*

Gli organismi di formazione accreditati ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 86 della Legge Regionale 07 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni per l'Accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della Formazione Professionale Siciliana" di cui al decreto Presidenziale n. 25 del 1 ottobre 2015, nello svolgimento dell'attività formativa finanziata, anche parzialmente, dalla Regione in caso di nuove assunzioni, danno priorità all'utilizzo, nel rispetto della loro organizzazione imprenditoriale, del personale di adeguata qualificazione di cui al Decreto del Dirigente Generale dell'Istruzione e Formazione professionale n. 5586 del 23/09/2016 e successivi provvedimenti attuativi. La violazione del presente articolo costituisce causa di sospensione o revoca dell'accreditamento di cui all'art. 15 del decreto presidenziale 25/2015.

Art. 3.

*Norma finanziaria*


Dalle disposizioni di cui al presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4.

*Norma finale*


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI E PER GLI EFFETTI  
DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE  
REGIONALE N. 67/1977 E ALL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA  
LEGGE ~~REGIONALE~~ 31 DICEMBRE 2014/196.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Salvatore Sammartano



IL SEGRETARIO